

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Corso di Laurea Magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:

1 . Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270: L-1, L-3, L-10,L-19, L-34, L-42, L-43

- ex. D.M. 509/99: 5, 13, 16,18,23, 38, 41

- Previgente ordinamento quadriennale: Conservazione dei beni culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere; Scienze della formazione; Storia

- Diploma universitario di durata triennale: Operatore dei beni culturali

- Titoli previsti da leggi speciali: titolo rilasciato dalle Accademie di Belle Arti

2. Avere acquisito almeno:

- 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART/*

- 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO/*

oppure

-20 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/*e L-OR/*

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione. Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B1.

Modalità di ammissione

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale interclasse è necessario avere acquisito: una conoscenza di base nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle discipline archeologiche e storico-artistiche, sorretta inoltre da una formazione nel campo delle discipline storiche, filologico-letterarie, giuridiche e tecnico-scientifiche.

Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dall'ordinamento.

Nel caso un candidato non possieda i CFU richiesti, una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio valuterà se sono stati acquisiti CFU in altri settori scientifico disciplinari che possano compensare la mancanza dei requisiti previsti.

Sono ammissibili in fase di valutazione dei requisiti, compensazioni fino a un massimo di 10 CFU, in ragione di attività professionali o di tirocinio pertinenti al corso di studio.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà attraverso la valutazione del curriculum del candidato.

Per gli studenti internazionali la verifica della personale preparazione avverrà sulla base del curriculum simultaneamente alla verifica del possesso dei requisiti curriculari.

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1

La competenza linguistica in ingresso di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio.

Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

E' consentito il passaggio tra i *curricula* previsti, entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di passaggio tra curricula sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio

- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei editi formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studio ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/ tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- *(nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti)*

per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

· Caratteristiche della Prova finale

La prova finale consiste nella redazione di una tesi originale su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, sotto la guida di un relatore e discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione. L'elaborato dovrà dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto con particolare attenzione al dato critico ed interpretativo al fine di preparare lo studente ad affrontare in termini di originalità e di autonomia argomenti significativi per la storia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico o artistico, da far valere nel mondo del lavoro.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

· **Modalità di svolgimento della prova finale**

La tesi dovrà essere di almeno 80 cartelle standard esclusa la bibliografia. Nel numero di cartelle potranno anche essere conteggiate schede di catalogo, qualora il tema lo richieda.

La commissione si atterrà ai seguenti parametri di valutazione:

- 1 punto nel caso di una tesi ammissibile e formalmente corretta;
- da un minimo di 2 a un massimo di 3 punti per una tesi di buon livello (non compilativa);
- da un minimo di 4 a un massimo di 5 punti per una tesi di ottimo livello e di condivisibile originalità. La lode è proposta dal relatore o eventualmente dal correlatore e assegnata, previo parere unanime della Commissione, indipendentemente dalle lodi presenti nella carriera dello studente

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 10 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma3 del DM 270/04.

del DM 270/04 in data 18/01/2012, 30/01/13, 15/01/2014 e 3/12/2015.